

Pubblicato il 16/09/2026

N. 02523 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 00604/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 604 del 2026, proposto da
Paola Pirruccio, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Marco Spataro, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regione Sicilia Ufficio X
Ambito Territoriale di Siracusa, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione
Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria *ex lege* in Catania, via
Vecchia Ognina, 149;

per l'ottemperanza

- della sentenza del Tribunale di Siracusa – Sez. Lavoro n°417/2024.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'Ufficio Scolastico Regione Sicilia Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa e dell'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2026 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ex art. 112 c.p.a., notificato in data 17 marzo 2026 e depositato il successivo 18 marzo 2026, la ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 417/2024, resa dal Tribunale di Siracusa sez. lavoro, che, in accoglimento del ricorso, ha così statuito: *“accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento di rettifica del punteggio adottato dal DS del Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Umane “O.M. Corbino” in data 16.12.2020; per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente, a ripristinare il punteggio inizialmente indicato e riconosciuto a PIRRUCCIO Paola a seguito della domanda d'inserimento in graduatoria dalla stessa presentata e, per quanto qui di interesse, 10,6 punti per il profilo di Collaboratore Scolastico; accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuta il servizio prestato alle dipendenze del Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Umane “O.M. Corbino” dal 2.9.2020 al 15.12.2020 e quello che avrebbe prestato nell'arco di tempo dal 16.12.2020 al 30.6.2021; condanna parte resistente a pagare a parte ricorrente le retribuzioni dovute dalla risoluzione del contratto al 30.6.2021, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo...”*. La sentenza in questione ha disposto, altresì, la condanna alle spese di lite.

La sentenza, non appellata e passata in cosa giudicata, è stata notificata in forma esecutiva al Ministero resistente in data 27 febbraio 2024.

A seguito di istanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito di correzione di errore materiale della detta sentenza, a cui parte ricorrente non si è opposta, con provvedimento di accoglimento del 2 marzo 2026, il Giudice ha proceduto alla correzione della predetta sentenza, sostituendo, al punto 3 del dispositivo, la data 2.9.2020 con la data 29.9.2020.

A fronte del persistente inadempimento, parte ricorrente, con il ricorso in esame ha evidenziato come la pronuncia condannatoria contempli una mera operazione di calcolo sulla scorta dell'applicazione dei parametri retributivi fissati dalla contrattazione collettiva (cfr. in argomento Sentenza TAR Puglia-Lecce 2554-2014; Sentenza Tar Friuli 640-2014; Sentenza Tar Sicilia-Palermo 1936-2018; Sentenza Tar Sicilia-Palermo 2239-2018; Sentenza Tar Sicilia-Palermo 2240-2018; Sentenza Tar Sicilia-Palermo 2241-2018; Sentenza Tar Sicilia Palermo 2572-2018 e da ultimo Tar Sicilia Catania sez. I Sent. 486/2020, Tar Sicilia Catania II sez. 1096/2020, Tar Sicilia Catania III sez. 1654/2019, Tar Piemonte I sez. 369/2020, Tar Sicilia Catania IV sez. 11/2021), sì da potersene invocare l'ottemperanza in questa sede.

La deducente ha, quindi, chiesto di ordinare al Ministero intimato di dare esecuzione alla sentenza, con nomina del commissario *ad acta* per l'ipotesi di ulteriore e perdurante inottemperanza, e di condannare l'amministrazione al pagamento delle spese, competenze e onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c., dichiarando altresì di beneficiare dell'esenzione del contributo.

2. In data 26 marzo 2026 l'amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto formale e, con successiva memoria depositata in data 23 giugno 2026, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto, in assenza di previa rinotificazione del titolo come corretto, non potrebbe ritenersi validamente decorso il termine dilatorio ex art.

14.d.l. n. 669/1996, non riguardando la correzione un mero refuso, ma incidendo direttamente sull'oggetto della domanda.

3. Alla camera di consiglio del 24 giugno 2026, il difensore di parte ricorrente ha eccepito la tardività della memoria dell'amministrazione ed ha chiesto il rinvio dell'udienza al fine di poter produrre memoria sulla sollevata eccezione di inammissibilità; nell'assenza di opposizione della difesa erariale, è stato disposto il rinvio della trattazione della causa, con concessione di termine per il deposito di memoria difensiva.

4. Con memoria depositata in data 23 luglio 2026, il difensore di parte ricorrente ha riscontrato la superiore eccezione, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

5. Alla camera di consiglio del 9 settembre 2026 il ricorso è stato posto in decisione.

6. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'amministrazione resistente, secondo cui la mancata rinotificazione del titolo avrebbe impedito l'individuazione del corretto periodo di servizio, che costituirebbe il presupposto necessario sia per il riconoscimento degli effetti giuridici della prestazione sia per la quantificazione delle somme dovute, con evidente incidenza sul *quantum* dell'obbligazione derivante dal titolo giudiziale.

6.1. L'eccezione è infondata.

6.2. Osserva il Collegio che l'assunto secondo cui nell'ipotesi di correzione dell'errore materiale la sentenza debba essere rinotificata all'amministrazione congiuntamente all'ordinanza di correzione e, solo successivamente, decorsi infruttuosamente i 120 giorni, possa essere richiesta l'ottemperanza innanzi al giudice amministrativo vale in caso di esecuzione di provvedimenti giurisdizionali comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro, non applicandosi, invece, agli obblighi non pecuniari, per i quali la tutela esecutiva segue le regole ordinarie.

Nel caso di specie, la parte del *decisum* interessata dal provvedimento di correzione riguarda non la condanna al pagamento di somme di denaro, ma il riconoscimento del

periodo di servizio prestato (*“3. accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuta il servizio prestato alle dipendenze del Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Umane “O.M. Corbino” dal 2.9.2020 al 15.12.2020 e quello che avrebbe prestato nell’arco di tempo dal 16.12.2020 al 30.6.2021”*) che va dal 29.09.2020 (data in cui la ricorrente aveva iniziato a lavorare) al 30.06.2021 (data della risoluzione del rapporto lavorativo), periodo che per errore materiale era stato dal Giudice ordinario indicato dal 2.9.2020 (e non dal 29.09.2026) al 30.06.2021. A seguito di istanza di correzione di errore materiale presentata dalla stessa amministrazione, con adesione della parte ricorrente, il giudice ha proceduto alla correzione, avendo *“ritenuto che nel caso di specie, dalle deduzioni della stessa ricorrente e dalla documentazione prodotta agli atti risulta chiaro che la ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del liceo scientifico e liceo delle scienze umane “O.M. Corbino” dal 29.9.2020 (e non da 2.9.2020) al 15.12.2020”*.

La pretesa economica - consistente, al capo 4, nella condanna della parte resistente a pagare alla parte ricorrente le retribuzioni dovute dalla risoluzione del contratto al 30.6.2021, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo e, al capo 5, nella condanna alle spese legali - non viene, invece, in alcun modo incisa dalla correzione di errore materiale.

Alla luce di quanto sopra, nello specifico caso in esame, ritiene il Collegio che non si poneva la necessità di rinotificare il titolo corretto ai fini dell’ottemperanza atteso che l’obbligo di rinotificazione va ricondotto all’esigenza che l’amministrazione abbia conoscenza esatta della pretesa esecutiva nella sua misura economica, poiché è a tale conoscenza che si aggancia lo *spatium deliberandi* di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Quando invece la correzione, come nel caso di specie, non incide sul *quantum* dovuto, non si pone tale necessità, essendo sufficiente depositare congiuntamente al ricorso, ai sensi dell’art. 114, co. 2, c.p.a., la copia autentica del titolo originario unitamente

all'ordinanza di correzione, che ne forma parte integrante ai sensi dell'art. 86, co. 3, c.p.a.

In definitiva, la mancata (ri)notificazione del titolo corretto non può ragionevolmente determinare l'inammissibilità del ricorso di ottemperanza allorquando, come nel caso, la correzione riguardi aspetti che esulino dalla corretta determinazione del *quantum* condannatorio e la data errata oggetto di correzione - che non rileva ai fini del *quantum* - sia rilevabile *ictu oculi*, essendo quella corretta agevolmente desumibile dagli atti (come ritenuto dallo stesso Giudice che ha proceduto alla correzione).

Né si potrebbe sostenere la necessità della rinotifica del titolo anche a fronte di modifiche non attinenti alla condanna al pagamento di somme di denaro sul ritenuto presupposto che l'inadempimento non può essere imputato all'amministrazione che non ha mai avuto conoscenza del comando giudiziale nella sua esatta portata precettiva, in quanto, nel caso di specie, l'ordinanza di correzione è stata emessa dal giudice su istanza della stessa amministrazione (a cui ha aderito parte ricorrente), sicché essa era ben nota alla resistente.

7. Nel merito, il ricorso è fondato.

7.1. Osserva il Collegio che parte ricorrente ha ritualmente proposto il presente ricorso per quanto sopra esposto e che la sentenza per cui è causa risulta tuttora non integralmente ottemperata dal resistente Ministero, il quale non ha contestato la richiesta della ricorrente, né ha fornito prova dell'integrale adempimento della sentenza *de qua*.

Ne consegue che il ricorso va, pertanto, accolto e va dichiarato l'obbligo del Ministero resistente di conformarsi integralmente al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo agli adempimenti ivi previsti nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore della presente sentenza.

Per l'ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d'ora quale commissario *ad acta* il Segretario Generale del Comune di Siracusa, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dotato della necessaria professionalità ed esperienza del medesimo Comune, affinché, su istanza dell'interessata, provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell'ulteriore termine di novanta giorni.

8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.

Il compenso del commissario, da calcolare secondo la normativa vigente, ad espletamento del mandato, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, da quantificare in base alla somma effettivamente pagata alla parte ricorrente.

Tale parcella, a pena di decadenza, andrà presentata, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla effettiva conclusione dell'incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952), specificando che tale termine decorre dal momento della conclusione dell'incarico e non già dall'eventuale successivo deposito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:

- ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di dare integrale esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, come specificato in motivazione;
- nomina commissario *ad acta* il Segretario Generale del Comune di Siracusa, con facoltà di delega a dirigente/funzionario dotato della necessaria professionalità ed esperienza, il quale provvederà come indicato in motivazione;

- condanna il Ministero dell'Istruzione dell'Università e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (euro mille/00), oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario.

Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti, al Commissario *ad acta* presso la sua sede di servizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere, Estensore

Agata Gabriella Caudullo, Consigliere

L'ESTENSORE

**Giuseppina Alessandra
Sidoti**

IL PRESIDENTE

Pancrazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO